

REGOLAMENTO D'USO DELLA STRADA FORESTALE "GHEGGIO - GARDOSA/TASP"

I PATRIZIATI DI LUDIANO E SEMIONE

Richiamati

- la Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo), in particolare l'art. 15;
- l'Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo), in particolare l'art. 13;
- la Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo), in particolare l'art. 13;
- il Regolamento della Legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo), in particolare gli artt. 34 e 35;

visti

- il Messaggio no. 5 del 2 dicembre 2014 dell'Ufficio patriziale di Ludiano;
- la risoluzione n. 1925 del Consiglio di Stato del 4 maggio 2016;
- la Convenzione tra i Patriziati di Ludiano e Semione del 18 novembre 2014, parte integrante del presente Regolamento quale allegato 1;

d e c r e t a n o

Art. 1 Scopo

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare:

- la circolazione con veicoli a motore sulla strada forestale da Gheggio a Gardosa e da Passedo a Tasp (in seguito: strada forestale);
- il prelievo delle tasse d'uso per il parziale finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria della strada forestale.

Art. 2 Principi

- ¹ La circolazione con veicoli a motore sulla strada forestale è vietata ai non autorizzati.

-
- 2 Sulla strada forestale è posata una segnaletica stradale in località Gheggio.
Se, dopo i necessari controlli di polizia, la segnaletica si rivelasse insufficiente, la strada forestale potrà essere chiusa con una barriera in località Gheggio.
 - 3 I patriziati di Semione e Ludiano sono ammessi a circolare sulla strada forestale per scopi forestali, agricoli e d'interesse pubblico senza autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.
 - 4 La circolazione sulla strada forestale di altri utenti è ammessa:
 - con autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento;
 - con autorizzazione eccezionale in applicazione dell'art. 4 del presente Regolamento.
 - 5 L'Ente di gestione allestisce e tiene aggiornato l'elenco delle autorizzazioni ordinarie ed eccezionali.

Art. 3 Beneficiari di autorizzazione ordinaria

- 1 E' rilasciata un'autorizzazione ordinaria per scopi forestali e agricoli alle seguenti categorie di utenti:
 - proprietari o aziende/impresе forestali che effettuano interventi selvicolturali su fondi serviti dalla strada forestale;
 - proprietari/gestori di aziende agricole o altri utenti dediti all'agricoltura su fondi serviti dalla strada forestale.
- 2 E' rilasciata un'autorizzazione ordinaria ad altre persone o enti di diritto pubblico o privato che esplicano un'attività di interesse pubblico, in particolare:
 - a) servizi di Polizia, Pompieri e mezzi di soccorso;
 - b) esercitazioni militari;
 - c) realizzazione di provvedimenti di protezione dalle catastrofi naturali;
 - d) Servizi federali, cantonali, comunali nell'ambito delle loro attività;
 - e) Impresе e altri enti di diritto pubblico per la realizzazione o la manutenzione di infrastrutture o impianti di approvvigionamento nel perimetro allacciato.

Art. 4 Beneficiari di autorizzazione eccezionale

Può essere rilasciata un'autorizzazione eccezionale alle seguenti categorie di utenti:

- a) proprietari di fondi e/o edifici nel perimetro allacciato;

-
- b) cacciatori per il ricupero della selvaggina;
 - c) altri utenti in casi particolari e giustificati.

Art. 5 Rilascio dell'autorizzazione

I) Richiesta

Tutte le richieste di circolazione con veicoli a motore sulla strada forestale vanno formulate in forma scritta all'Ente di Gestione indicandone il motivo.

II) Decisione

- 1 L'Ente di Gestione rilascia al richiedente in forma scritta tutte le autorizzazioni.
- 2 Tutte le autorizzazioni:
 - a) devono sempre essere riposte, in maniera visibile, sul parabrezza del veicolo;
 - b) ne fissano le condizioni, in particolare la durata;
 - c) conferiscono il diritto di ottenere una copia del presente Regolamento e una chiave o telecomando per l'apertura della barriera;
 - d) non sono trasferibili a terze persone; resta riservato quanto previsto al cpv. 3 lett. c del presente articolo.
- 3 L'autorizzazione eccezionale:
 - a) indica il/i numero/i di targa del/i veicolo/i ad essa riconducibile/i;
 - b) autorizza la circolazione di un solo veicolo alla volta in caso di più numeri di targa autorizzati;
 - c) autorizza unicamente la circolazione da parte del richiedente o membri del suo nucleo familiare;
 - d) prevede il pagamento di una tassa d'uso stabilita secondo l'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 6 Decadenza e rinnovo dell'autorizzazione

- 1 Nel caso di autorizzazione annuale, il rinnovo avviene automaticamente per un altro anno civile e così di seguito, se non viene inoltrata disdetta scritta da una delle parti entro il 31 ottobre.
- 2 In tutti gli altri casi, l'autorizzazione decade al termine della durata indicata.

Art. 7 Modifica, revoca dell'autorizzazione

- 1 Gli Uffici patriziali possono modificare o revocare in ogni tempo l'autorizzazione, previa diffida, per motivi d'interesse pubblico.
- 2 Essa è pure revocata qualora sia stata ottenuta con indicazioni false o inveritiere, o previa diffida, quando non ne venissero rispettate le condizioni.

Art. 8 Tasse d'uso: imposizione ed esenzione

- 1 Sono soggetti al pagamento di una tassa d'uso i beneficiari di autorizzazione eccezionale secondo l'art. 4 del presente regolamento.
- 2 Il mancato godimento dell'autorizzazione eccezionale non dà diritto alla restituzione della tassa d'uso versata.
- 3 Sono esentati dal pagamento di una tassa d'uso i beneficiari di autorizzazione ordinaria secondo l'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 9 Tasse d'uso: ammontare

- 1 L'ammontare delle tasse d'uso per i beneficiari di un'autorizzazione eccezionale è determinato sulla base dei costi effettivi di manutenzione della strada forestale e così fissato:
 - da fr. 40.-- a fr. 150.-- quale autorizzazione annua per ogni targa veicolo;
 - da fr. 20.-- a fr. 40.-- quale autorizzazione mensile;
 - da fr. 10.-- a fr. 20.-- quale autorizzazione settimanale;
 - da fr. 5.-- a fr. 10.- quale autorizzazione giornaliera.
- 2 Può essere rilasciata un'autorizzazione supplementare d'uso annuale a componenti del nucleo familiare diretto (marito, moglie, figli) di un avente diritto. In questo caso la tassa dovuta ammonta al 50% della relativa tassa base.
- 3 Le tasse d'uso sono stabilite ogni anno dagli Uffici patriziali in base ai costi effettivi di manutenzione ordinaria della strada forestale mediante ordinanza tenendo conto dei limiti di cui al cpv. 1.

-
- ⁴ Gli Uffici patriziali stabiliscono le modalità di fatturazione e riscossione della tassa d'uso.

Art. 10 Disposizioni particolari

- ¹ Gli Uffici patriziali possono, in situazioni particolari, limitare o vietare totalmente la circolazione sulla strada forestale oppure la sosta dei veicoli sui piazzali.
- ² Le limitazioni o la sospensione della circolazione sulla strada forestale non danno diritto all'utente di pretendere delle indennità di sorta.
- ³ I veicoli che circolano sulla strada forestale devono essere conformi ed essere regolarmente ammessi alla circolazione sulla base delle vigenti prescrizioni federali e cantonali sulla circolazione stradale.
- ⁴ Il tonnellaggio massimo consentito è di 28 t.
- ⁵ In caso di danneggiamento della strada forestale vige l'obbligo di informare immediatamente l'Ente di Gestione.

Art. 11 Divieti

- ¹ Agli utenti della strada forestale è vietato:
- il parcheggio sulla carreggiata di marcia;
 - il parcheggio sulle piazze di scambio;
 - l'abbandono di veicoli privi di targhe di controllo lungo tutto il suo tracciato.
- ² Lo spargimento di ghiaia, sale, lo sgombero della neve ed il transito con catene sono di principio vietati. Eccezioni sono possibili se espressamente autorizzate dagli Uffici patriziali o in caso di assoluta necessità.

Art. 12 Vigilanza

- ¹ Gli Uffici patriziali vigilano sull'osservanza del presente Regolamento.
- ² La Sezione forestale può visionare in ogni tempo l'elenco relativo alle autorizzazioni.

Art. 13 Contravvenzioni

- 1 Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite dagli Uffici patriziali conformemente agli art. 118 ss LOP.
- 2 Sono riservate l'azione civile per il risarcimento di danni e l'azione penale.

Art. 14 Rimedi di diritto

- 1 Contro le decisioni degli Uffici patriziali è data facoltà di reclamo agli stessi entro 15 giorni dall'intimazione. Il reclamo deve essere presentato in forma scritta e debitamente motivato.
- 2 Contro le decisioni sul reclamo è dato ricorso in base alla LOP.

Art. 15 Entrata in vigore

Adottato dall'Assemblea patriziale di Ludiano in data 7 gennaio 2015

Imposto d'ufficio al Patriziato di Semione con Risoluzione n. 1925 del Consiglio di Stato del 4 maggio 2016

Per gli Uffici Patriziali

Il Presidente _____ La Segretaria: _____




Il Presidente _____ La Segretaria: _____



